

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 616}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SERVADEI, BERTOLDI, ACHILLI, SAVOLDI, DELLA BRIOTTA, DI VAGNO, FRASCA, GUERRINI, LENOCI, MAGNANI NOYA MARIA, MARIANI, PELLICANI MICHELE, SALVATORE, TOCCO, BALLARDINI, BALZAMO, ORLANDO, SPINELLI

Presentata il 31 luglio 1972

Riconoscimento dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In Italia, in questi ultimi vent'anni, circa trecento giovani hanno dovuto affrontare il carcere per essersi dichiarati obiettori di coscienza e per non aver voluto indossare la divisa militare, incorrendo in un reato che non è considerato tale dalla quasi totalità dei paesi civili.

Tale realtà non tende a diminuire, essendosi arrivati ad una media annua di quaranta condanne, ciascuna delle quali può teoricamente giungere a 24 anni di reclusione (il tempo compreso fra l'età della leva e quella del collocamento in congedo assoluto), e potendo comportare incriminazioni a catena per apologia di reato ai danni di coloro che levano parole di protesta per questo stato di cose e di solidarietà per i condannati.

Ricordiamo al riguardo l'incriminazione del 10 luglio 1969 di ventotto consiglieri comunali di Reggio Emilia, rei di avere espresso nella seduta consiliare del 21 dicembre 1965 la loro solidarietà verso don Lorenzo Milani, appena condannato per avere pubblicamente difeso l'obiezione di coscienza.

Il fatto, non certamente misurabile soltanto nella sua entità numerica, costituisce la testimonianza di un'accresciuta sensibilizzazione giovanile e popolare contro ogni forma, anche potenziale, di violenza, ed esalta il civilissimo principio della responsabilità e della coscienza individuale, diretta conseguenza dei « diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » che la nostra Repubblica dichiara di garantire attraverso l'articolo 2 della Carta costituzionale.

È dunque giunto il momento di regolare la materia per legge, ed è ciò che si intende contribuire a fare con la presente proposta.

* * *

Oggi l'obiettore di coscienza in Italia, non esistendo alcuna norma che prevede tale comportamento, è in genere condannato a pene detentive in base all'articolo 173, primo comma, del codice penale militare di pace. Si tratta del reato di « disobbedienza » in quan-

to rifiuta di indossare la divisa militare, ed è accomunato a chiunque disobbedisca, ad esempio, di pulire il cortile della caserma o di montare di guardia. L'accostamento non è soltanto umiliante, ma esclude le attenuanti riguardanti i « motivi di particolare valore morale e sociale » previsti dall'articolo 62 del codice penale. Anzi c'è spesso l'aggravante di aver posto in essere il reato di fronte a terze persone, quelle che il superiore chiama come testimoni al momento in cui l'obiettore rifiuta di indossare la divisa.

Una volta scontata la pena, ripetendosi il rito della vestizione e persistendo il rifiuto, la condanna è ripetibile all'infinito. Come già detto è dunque teoricamente possibile che un obiettore trascorra nel carcere militare 24 anni, pena in genere assai superiore a quella inflitta agli omicidi, ai rapinatori, ai delinquenti abituali.

In qualche occasione, quando l'obiezione venga giustificata con motivi religiosi propri di confessioni esistenti anche in Italia, la sorte dell'obiettore è rappresentata dal manicomio con la motivazione del « delirio religioso ».

L'obiezione non è né comune disobbedienza, né delinquenza, né follia. I tribunali militari anzi spesso riconoscono che si trovano di fronte a ragazzi « di animo buono, educati, rispettosi ».

Davanti al servizio militare l'obiezione è un atteggiamento antico quanto la coscrizione obbligatoria di origine napoleonica, e se in diversi paesi del mondo ha avuto prevalentemente all'origine motivazioni di carattere religioso, in Europa ed in Italia è stata particolarmente il portato del pacifismo e del socialismo. Già dal secolo scorso, infatti, molti socialisti rifiutarono di prestare il servizio militare e si esposero a pene durissime in coerenza con le loro convinzioni internazionalistiche e di fratellanza universale.

La visione di violenza offerta all'umanità dalla seconda guerra mondiale, e la parte che in essa hanno avuto gli eserciti, ha aumentato in molti la ripulsa verso le armi, le divise, l'accettazione della disciplina militare come un fatto che annulla la coscienza individuale. L'arma atomica ha, infine, dato la misura ultima della violenza, accentuando la esigenza dell'impegno singolo perché la catastrofe suprema non abbia a verificarsi.

L'obiezione di coscienza è un rifiuto che non costituisce viltà. I giovani italiani che in questo ventennio hanno popolato le patrie galere lo hanno ampiamente dimostrato, ed il

loro credo è stato esemplarmente espresso da un obiettore con questa frase semplice e terribile ad un tempo: « Che cosa sia la guerra è stato detto, in parole e cifre, da molte parti e in molte occasioni. Che cosa sia la pace, invece, non si può dire con la stessa chiarezza e precisione perché la pace è un'esperienza che l'umanità non ha mai avuto ».

L'obiezione di coscienza non è neppure disfattismo e asocialità. Gli obiettori, infatti, mentre rifiutano il servizio militare propongono un servizio civile sostitutivo, utile alla società ed a volte più gravoso dello stesso servizio militare.

Nel rifiuto, l'obiettore offre la testimonianza di una convinzione profonda contro la violenza, di un modo personalissimo di sentire e di pensare rispetto ai fatti, che in altri uomini non suscitano lo stesso bisogno di rifiuto.

La storia recente, nei suoi drammi e nelle sue tragedie, esalta il principio della responsabilità individuale. I criminali di guerra nazisti, dal banco degli imputati, hanno trovato un solo motivo di difesa: gli ordini superiori, la loro intangibilità. A questo comodo paravento i popoli ed i giudici di tutto il mondo hanno reagito negando che la coscienza cessi di esistere davanti a qualunque ordinamento o contingenza, ed infliggendo pene esemplari.

Non si vede pertanto perché nel nostro Paese si debba continuare a condannare chi, senza porsi fuori e contro la società, afferma, senza convenienze di sorta, proprie incompatibilità di coscienza in nome di nobilissimi ideali.

* * *

Come già espresso, moltissimi paesi hanno da tempo riconosciuto il primato della coscienza rispetto all'obbligo militare, e fra questi quasi tutti gli aderenti all'Alleanza atlantica (Stati Uniti, Inghilterra, Canada, Belgio, Germania Federale, Francia, Norvegia, Danimarca).

L'Italia ha il non invidiabile privilegio di essere ancora allineata, nella negazione del riconoscimento, con la Spagna, il Portogallo, la Grecia, la Turchia, il Sud Africa ed i paesi comunisti.

In sede di elaborazione della Costituzione repubblicana, e precisamente nelle sedute del 20 e 21 maggio 1947, il deputato socialista Caporali propose l'inserimento di una norma che garantisse « a coloro i quali obiettano ragioni filosofiche e religiose di coscienza » il

diritto di non portare armi. La proposta non venne accolta, e tuttavia quello che è diventato l'articolo 52 della Costituzione e che dispone essere la difesa della Patria un sacro dovere del cittadino ed essere il servizio militare obbligatorio, recepì un emendamento precisante che tale obbligatorietà avviene « nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ».

È quindi la legge ordinaria che, in relazione al quadro complessivo del Paese ed ai principi generali ai quali si informa la Costituzione, fissa significative esenzioni non soltanto per ragioni di sesso, di salute, di famiglia o di rapporti concordatari, ma di coscienza (ad esempio: i ministri dei culti non cattolici riconosciuti dallo Stato).

Ed i principi cui si ispira la Costituzione non sono soltanto quelli del citato e fondamentale articolo 2 (« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale »), ma quelli dell'articolo 8 (« tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ») e dell'articolo 19 (« Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale e associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume »).

Pertanto la eccezione di incostituzionalità circa il riconoscimento dell'obiezione di coscienza in base all'articolo 52 della Costituzione appare infondata sia in relazione alle esenzioni dal servizio militare in atto, sia ai diritti inviolabili del cittadino, compreso quello di professare liberamente la propria fede religiosa, essendo per altro noto che certi culti esistenti anche in Italia impongono, come punto essenziale, il rifiuto dell'uso delle armi.

A proposito di fedi religiose, giova anche osservare che il Concilio vaticano secondo nella Costituzione *Gaudium et spes* dice testualmente: « Sembra inoltre conforme ad equità che le leggi provvedano umanamente al caso di coloro che per motivi di coscienza ricusano l'uso delle armi, mentre tuttavia accettano qualche altra forma di servizio della collettività umana » (n. 79). Si tratta di una svolta decisiva, nel settore che ci interessa, della Chiesa cattolica romana.

D'altra parte, in data 15 dicembre 1965, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati — esaminando in sede di parere le proposte di legge Pistelli, Basso e

Paolicchi — affermò che l'obbligatorietà del servizio militare, sancita dalla Costituzione, non impedisce che con legge ordinaria sia consentito al cittadino di sostituire la prestazione militare con servizi compatibili con le sue convinzioni di coscienza circa l'illiceità morale dell'uso delle armi.

Purtroppo tale parere è rimasto senza seguito parlamentare, perché le proposte in esame non ebbero ulteriore trattazione, come già verificatosi per le consimili iniziative succedutesi dal 1949.

L'argomento è stato ripreso con forza in Parlamento nel corso della V legislatura quando numerosi progetti di legge giunsero in discussione sia al Senato che alla Camera. Ne ricordiamo brevemente l'iter legislativo: al Senato, una approfondita discussione prima in sede redigente alla Commissione difesa dal 16 dicembre 1970 al 30 marzo 1971 e successivamente dall'Assemblea plenaria, su una relazione presentata il 2 luglio 1971, nelle sedute del 23 e 27 luglio 1971. Il testo unificato, seppure largamente insufficiente rispetto alle proposte di base, alla legislazione di altri paesi, alle attese di vasti settori della pubblica opinione, venne approvato definitivamente il 27 luglio 1971. Tale testo, trasmesso alla Camera il 2 agosto fu deferito alla Commissione difesa in sede legislativa il 6 ottobre 1971 e su di esso espressero parere favorevole il 21 ottobre le Commissioni affari costituzionali e giustizia. In sede di Commissione primaria — relatore l'onorevole De Poli — l'esame di merito ebbe luogo nelle sedute del 18, 25 novembre e 2 dicembre 1971. Senonché la sospensione dei lavori parlamentari in occasione della elezione del Presidente della Repubblica e l'intervenuto scioglimento anticipato delle Camere, hanno fatto svanire ancora una volta, con la mancata approvazione del progetto, le aspettative più che legittime dei tanti giovani che al problema sono vivamente interessati.

Ci troviamo pertanto di fronte a oltre vent'anni di conati legislativi, in una materia tanto impegnativa sul piano della civiltà e del costume, ed in presenza di tante generose sofferenze di giovani moralmente irreprensibili, ciò che non ha lasciato e non lascia indifferente la pubblica opinione. In questo senso si è avuta la recente costituzione della « Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza » la quale annovera già al suo attivo importanti iniziative centrali e periferiche e adesioni in molti settori politici, giovanili, culturali, religiosi e di singole personalità impegnate in posizioni di avanguardia perché la

legislazione italiana divenga sempre più degna di un paese moderno.

Nel caso particolare, sollecitazioni più o meno esplicite per aggiornamenti legislativi, sono venute addirittura da singoli tribunali militari e dallo stesso tribunale supremo, evidentemente imbarazzati nell'irrorare a ripetizione pene severe sulla base di normative inadeguate a giovani seri, colpevoli soltanto di rispettabili convinzioni morali.

Le vie possibili per il riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza sono due: la diretta e soggettiva, che si fonda sull'accertamento della sincerità di ogni singolo caso di obiezione, e l'indiretta, la quale lascia ad ogni cittadino in età militare di scegliere fra il servizio militare vero e proprio ed il servizio civile.

La via diretta e soggettiva è quella seguita in tutti i paesi, tranne il Belgio, nei quali esiste da anni, talora da decenni, una legge per gli obiettori.

Una recente corrente di opinione, fra i fautori del riconoscimento, si è orientata anche in Italia per la scelta della via indiretta, a causa delle difficoltà d'esame di un fatto di coscienza e delle relative procedure. Le difficoltà indubbiamente esistono, dal momento che si tratta di giudicare non su fatti oggettivi, ma su sentimenti e modi di pensare singolari.

Tuttavia il modo indiretto, più che un sistema adeguato per risolvere il problema posto dagli obiettori, offre a tutti i giovani la possibilità di libera scelta fra il servizio militare e quello civile, con remore — per quanto concerne quest'ultimo — di una maggiore durata. Si tratta di remore che non sembrano risolutive ai fini della individuazione dell'obiettore, e che possono risultare punitive nei confronti di chi fa una scelta veramente di coscienza.

È tuttavia una riforma profonda del servizio militare obbligatorio, che può aprire problemi più consistenti, anche sul piano costituzionale, di quelli strettamente in campo.

* * *

La presente proposta di legge, sulla linea delle tradizionali scelte socialiste, è per il metodo diretto. Ciò non significa tuttavia chiusura pregiudiziale verso confronti che possano risultare utili alla rapida soluzione del problema.

Passando ai criteri informativi degli articoli, si ritiene opportuno spiegare di seguito le soluzioni scelte.

1) *Cause di obiezione.* — Si ritengono ragioni valide di obiezione tutte le cause morali, religiose, filosofiche che inducono al rifiuto del principio della violenza. Non è invece possibile ammettere le cause politiche, dal momento che non si tratta di rifiuto di principio, ma di parte, per cui un cittadino potrebbe essere obiettore in un certo Stato e non in altro.

2) *Commissioni di accertamento.* — Le precedenti proposte davano un posto rilevante nelle commissioni di accertamento all'autorità militare. Se la presenza di tale autorità risulta necessaria in una commissione che deve decidere sull'esonero da un obbligo militare, non appare giustificata la sua posizione dominante e la sua emanazione dall'autorità militare. Per questo, l'articolo 5 propone che la nomina della commissione sia compito del Ministro di grazia e giustizia e colloca accanto al magistrato presidente ed all'ufficiale superiore tre professori universitari di psicologia o di scienze morali, particolarmente qualificati a collaborare per valutare la sincerità dei motivi di obiezione.

3) *Possibilità di ricorso.* — Per rendere il più approfondito possibile l'esame delle singole posizioni di obiezione, si reputa opportuno creare una sede di appello. Per evitare che fra l'esame di prima e quello di seconda istanza si possa far trascorrere troppo tempo durante il quale rinviare il servizio militare o civile, si propone di fissare un termine di tre mesi dalla presentazione della domanda dell'obiettore per l'esame di prima istanza, e un termine di sei mesi per l'esame del ricorso. Il ritardo che ne deriva non risulta superiore a quello in atto, ad esempio, per il rinvio nella chiamata militare degli studenti universitari o degli studenti degli istituti religiosi. Per evitare che l'organizzazione militare possa incontrare difficoltà, nel caso di ipotetiche massicce richieste in prima istanza ed in sede di ricorso per coloro che sono già alle armi — ciò che comporterebbe la sospensione del rapporto militare già iniziato —, la sospensione del servizio non ha luogo per coloro che sono già militari al momento della richiesta di esonero. Da notare che gli stessi avevano la possibilità ed il tempo per presentare la richiesta prima della chiamata.

4) *Sanzioni.* — Le sanzioni penali previste assolvono al duplice compito di scoraggiare ogni simulazione e di rendere certa e defini-

tiva la durata della pena. L'ipotesi fatta dall'articolo 10 dell'obiettore riconosciuto che rifiuta il servizio civile alternativo, non è un perfezionismo legislativo. Esistono infatti anche in Italia aderenti ad organizzazioni religiose (ad esempio i testimoni di Geova) i quali ritengono che anche il servizio sostitutivo civile sia un puntello ad un ordinamento basato sulla violenza. Tale servizio cioè svuoterebbe la carica di combattività di tutti coloro che vogliono creare un mondo senza guerre.

Le limitazioni nell'uso, detenzione, produzione e commercio di armi nella vita civile per gli obiettori di coscienza, previste dall'articolo 12, sono una logica conseguenza della riconosciuta ripulsa alla violenza, ed un ulteriore motivo di riflessione per chi si accinge a dichiararsi obiettore.

* * *

Per quanto possa ritenersi aperta, oggi come mai in precedenza, la via al riconoscimento giuridico dell'obiezione, non mancano gli ostacoli dei tradizionali avversari del provvedimento, i quali in genere si rifugiano in argomenti costituzionali e patriottici.

Delle questioni costituzionali si è già detto. Per quanto riguarda l'aspetto patriottico, si osserva che si ha un cattivo concetto della patria se si ritiene di poterla servire e valorizzare soltanto con le armi, specie nella spaventosa ipotesi di conflitti con armi moderne, i quali sarebbero veramente conflitti totali senza esclusioni dalla linea del fuoco e del pericolo.

Si sono già indicati i paesi aderenti all'Alleanza atlantica nei quali l'obiezione di coscienza è da tempo riconosciuta per legge. In diversi degli stessi si è addirittura giunti, anche di recente, alla abolizione della coscrizione obbligatoria. Neppure in tale circostanza, in nessun caso, si è ritenuto che la patria potesse esporsi a pericoli di sorta. D'altra parte è difficile comprendere come il sentire degli italiani verso la Patria dovrebbe essere diverso da quello inglese, americano, francese, norvegese, ecc.

Altro dato inconfutabile: le nazioni nelle quali il problema degli obiettori di coscienza è stato risolto definitivamente nel senso da noi proposto, superano il miliardo di abitanti ed hanno la caratteristica di essere generalmente democratiche. In tutti i casi, il riconoscimento è un dato democratico anche se, naturalmente, non è sufficiente a definire da sé la natura di uno Stato.

I paesi democratici, come l'Italia, che non ammettono ancora l'obiezione, conservano in questo campo un residuo autoritario. La nostra richiesta corrisponde pertanto ad un significativo momento dello sviluppo civile dello Stato.

I notevoli sacrifici degli obiettori italiani di questo dopoguerra, l'assurdità della condanna alla quale va ancora oggi incontro l'obiettore di coscienza, l'esempio ampiamente fornito da tanti altri paesi, siano dunque motivo di spinta e sollecitazione perché questa proposta di legge — dopo i molti fallimenti precedenti — venga sollecitamente approvata !

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il cittadino può chiedere l'esonero dal servizio militare per obiezione di coscienza.

ART. 2.

L'obiettore di coscienza può domandare l'esonero in qualunque momento dalla chiamata di leva fino al congedo assoluto.

ART. 3.

La domanda di riconoscimento va presentata alla corte d'appello nel cui territorio ha sede il distretto militare al quale l'obiettore è iscritto.

ART. 4.

Una commissione costituita presso ogni corte d'appello accerta la sincerità dell'obiezione, esaminando la domanda, interrogando l'obiettore ed i suoi testimoni. L'obiettore può farsi assistere da un esperto di sua fiducia.

ART. 5.

La commissione, nominata dal Ministro di grazia e giustizia, è composta da:

un magistrato di corte d'appello, con funzioni di presidente, indicato dal Consiglio superiore della magistratura;

tre professori universitari di psicologia o scienze morali, indicati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

un ufficiale superiore, indicato dal Ministero della difesa.

ART. 6.

La commissione decide a maggioranza sul riconoscimento dell'obiezione. L'esame della domanda deve avvenire entro tre mesi dalla sua presentazione. Fino alla pronuncia della commissione gli obblighi militari del proponente sono sospesi, salvo per chi si trovi in stato di servizio effettivo. L'accreditamento positivo comporta l'esonero immediato dell'obiettore dal servizio militare.

ART. 7.

L'obiettore di coscienza, riconosciuto ed esonerato dal servizio militare, è soggetto ad un servizio civile sostitutivo della stessa durata di quello militare. L'organizzazione del servizio civile è affidata al Ministero del lavoro.

ART. 8.

Contro la decisione negativa della commissione di prima istanza, è ammesso il ricorso ad una commissione centrale nominata dal Ministro di grazia e giustizia, e composta da:

un magistrato di Cassazione, con funzioni di presidente, nominato dal Consiglio superiore della magistratura;

tre professori universitari di psicologia o di scienze morali, indicati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

un ufficiale generale designato dal Ministero della difesa.

L'esame del ricorso deve avvenire entro sei mesi dalla data della sua presentazione. Anche in questo periodo è sospeso l'obbligo del servizio militare, salvo per chi si trovi in servizio effettivo.

ART. 9.

Chiunque non riconosciuto obiettore persista nel rifiuto dell'obbligo militare, è punito per una sola volta con la reclusione da uno a tre anni. Scontata la pena, resta l'obbligo del servizio civile.

ART. 10.

Chiunque riconosciuto obiettore rifiuti il servizio civile, è punito per una sola volta con la reclusione da uno a tre anni.

ART. 11.

L'obiettore durante il servizio civile è equiparato agli effetti delle norme penali, civili e del trattamento economico, al cittadino che presta il servizio militare.

ART. 12.

A chi sia riconosciuto obiettore di coscienza è fatto divieto di fabbricare armi o di farne commercio, salvo che non si tratti di armi

comunemente destinate ad uso sportivo. È fatto altresì divieto di svolgere funzioni pubbliche che comportino, anche temporaneamente, la detenzione ed il porto di armi.

ART. 13.

In tempo di guerra tutti coloro che prestino o abbiano prestato servizio civile vengono sottoposti al Ministero dell'interno ed assegnati a compiti particolarmente pericolosi nella protezione ed assistenza delle popolazioni civili.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 14.

La domanda prevista dall'articolo 2 può essere presentata anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia soggetto a procedimento penale per obiezione di coscienza, o sia già stato condannato con sentenza passata in giudicato e stia scontando la pena.

Se l'accertamento risulta negativo, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9. Se risulta invece positivo, cessano immediatamente l'esecuzione e gli effetti penali della condanna precedentemente subita per obiezione di coscienza, a norma dell'articolo 2, comma secondo, del codice penale.

Il tempo di reclusione sarà in questo caso dedotto due volte dalla durata del servizio civile. L'obiettore che abbia scontato una pena superiore a un anno sarà inviato in congedo assoluto.

ART. 15.

Si applica l'articolo 2, comma secondo, del codice penale anche per le condanne subite per reati di istigazione e apologia di reato relativi all'obiezione di coscienza.